



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 416 Del 29-09-23

Oggetto: VERTENZA BERNINI. APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	A
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 29-09-2023

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Perugini Roberta

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 28-09-2023

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- negli anni compresi tra il 2011 e il 2013 si è svolto dinanzi al TAR Marche un contenzioso (R.G. 670/2011) promosso dai Sigg.ri Bernini Giampiero e Daniela contro questo Comune per l'annullamento dell'ordinanza n. 234 dell'11.11.2010, notificata il successivo 13.11.2010, avente ad oggetto prescrizioni varie in ordine a grotte e cunicoli siti in Civitanova Marche Alta e per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 29 del 16.02.2012 e di ogni atto presupposto, contestuale, successivo e conseguente, tra cui in particolare la determinazione n. 29 del 27.01.2012, R.G. 156, ivi compreso l'allegato "preventivo di spesa per intervento di messa in sicurezza grotte in V. Annibal Caro con accesso proprietà Bernini" ;

- il suddetto procedimento si è concluso con la sentenza n. 373/2013 con la quale il TAR Marche ha accolto il ricorso, non avendo il Comune dimostrato né un diritto di proprietà, né una situazione di possesso delle grotte in capo ai ricorrenti ed essendo stata accertata una situazione di indifferibilità ed urgenza per la quale gli interventi di messa in sicurezza dovevano essere eseguiti dal Comune in luogo dei privati originariamente individuati;

- l'Avv. Giuseppe Carassai, legale di fiducia del Comune nel suddetto procedimento, in riferimento alla decisione del TAR Marche ha indicato diverse possibilità e, precisamente, la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, l'acquiescenza dell'Ente alla decisione, oppure ancora l'avvio dell'azione civile per l'accertamento del possesso della proprietà del bene oggetto dell'ordinanza;

- questa Amministrazione Comunale con deliberazione di G. C. n. 305 del 04.09.2014 ha optato per la proposizione dinanzi al Tribunale di Macerata dell'azione di accertamento della titolarità dei diritti reali relativi alle grotte sotterranee di Civitanova Alta, conferendo l'incarico di che trattasi sempre all'Avv. Giuseppe Carassai;

- il suddetto procedimento, R. G. 1749/2017, si è concluso con la sentenza n. 1183, pubblicata il 29.10.2019, con la quale il Tribunale Civile di Macerata:

* ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del Comune, parte attrice, sulla domanda intesa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della proprietà da parte dei convenuti Bernini Giampiero e Daniela della grotta ipogea sita al di sotto di V. Annibal Caro, n. 34;

* in accoglimento della domanda subordinata, ha condannato le parti convenute in solido tra loro al pagamento di € 4.883,13 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale importo corrispondente alle opere effettuate dal Comune per la riparazione della sovrastante strada comunale autorizzati con deliberazione di G. C. n. 428/2013);

* ha condannato, inoltre, i convenuti in solido a sostenere le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CAP e spese vive documentate;

- nell'anno 2020 i Sigg.ri Bernini. hanno proposto dinanzi la Corte di Appello di Ancona procedimento d'impugnazione (R.G. 672/2020) per l'annullamento della suddetta sentenza;

- il suddetto procedimento R.G. 672/2020 è stato definito dalla sentenza n. 555/2023 pubblicata il 29.03.2023, con la quale la Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Ente, ha dichiarato la legittimazione attiva del Comune, ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del II° grado;

VALUTATO CHE per questo Ente la condanna dei Sigg.ri Bernini al pagamento della somma di € 4.883,13 (costo dei lavori autorizzati con deliberazione di G. .C. n. 428/2013 ed effettuati dal Comune per il ripristino della strada sovrastante la grotta) stabilita già dalla sentenza di I° grado e

confermata poi da quella di II° grado ha cristallizzato il principio sostenuto sempre dalla difesa dell'Ente che il possesso e/o la detenzione delle grotte ipogee determina nei soggetti proprietari dei sovrastanti immobili l'obbligo di provvedere agli eventuali interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle grotte stesse, assunto questo che riveste, pertanto, per l'Ente una valenza significativa nell'eventuale svolgimento di ulteriori contenziosi inerenti la medesima materia;

EVIDENZIATO CHE:

- recentemente le controparti, tramite il proprio legale, hanno incominciato a prospettare al legale dell'Ente la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo anche per evitare il procedimento in Cassazione;

- con nota del 27.09.2023, assunta al protocollo generale al n. 63954, l'Avv. Carassai ha portato a conoscenza dell'Ente la proposta transattiva formulata con comunicazione riservata dal legale di controparte, al fine della chiusura del contenzioso, i cui elementi principali sono i seguenti:

* pagamento da parte dei Sigg.ri Bernini della somma di € 4.883,13, come da condanna stabilita dalla sentenza di I° grado n. 1183/2020;

* rinuncia del Comune ad ottenere dai Sigg.ri Bernini il pagamento delle spese del suddetto giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CAP e spese vive documentate;

* reciproca rinuncia a proporre ricorso in Cassazione;

RITENUTO, pertanto, sia per le motivazioni indicate in precedenza, sia per definire la vertenza in oggetto, evitando così i costi e l'alea del giudizio di Cassazione, di approvare, un accordo transattivo nei termini specificati in precedenza, autorizzando il Dirigente del Settore I - Servizio Affari Legali alla sua sottoscrizione;

DATO ATTO CHE nel caso di specie si ritiene non necessario il parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 6 del TUEL, in quanto trattasi di transazione relativa a controversia non di notevole entità o di particolare rilievo (vedasi a tal proposito deliberazione n. 129/2017 della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1^ del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che non necessita l'attestazione finanziaria in quanto l'atto non comporta impegno di spesa;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.267;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di decidere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate, di definire la vertenza con i Sigg.ri Bernini approvando un accordo transattivo con i Sigg.ri Bernini nei termini di seguito specificati, formulati dal legale di controparte con comunicazione riservata all'Avv. Carassai e da quest'ultimo portati a conoscenza dell'Ente con nota del 27.09.2023, assunta al protocollo generale al n. 63954:

* pagamento da parte dei Sigg.ri Bernini della somma di € 4. 883,13, come da condanna stabilita dalla

sentenza di I° grado n. 1183/2020;

* rinuncia del Comune ad ottenere dai Sigg.ri Bernini il pagamento delle spese del suddetto giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CAP e spese vive documentate;

* reciproca rinuncia a proporre ricorso in Cassazione;

- di dare atto che tale transazione non comporta spese per il Comune,

- di autorizzare il Dirigente del Settore I - Servizio Affari Legali alla sottoscrizione dell'atto di transazione che verrà predisposto nei termini sopra riportati;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
"" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di decidere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate, di definire la vertenza con i Sigg.ri Bernini approvando un accordo transattivo con i Sigg.ri Bernini nei termini di seguito specificati, formulati dal legale di controparte con comunicazione riservata all'Avv. Carassai e da quest'ultimo portati a conoscenza dell'Ente con nota del 27.09.2023, assunta al protocollo generale al n. 63954:

* pagamento da parte dei Sigg.ri Bernini della somma di € 4. 883,13, come da condanna stabilita dalla sentenza di I° grado n. 1183/2020;

* rinuncia del Comune ad ottenere dai Sigg.ri Bernini il pagamento delle spese del suddetto giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CAP e spese vive documentate;

* reciproca rinuncia a proporre ricorso in Cassazione;

- di dare atto che tale transazione non comporta spese per il Comune,

- di autorizzare il Dirigente del Settore I - Servizio Affari Legali alla sottoscrizione dell'atto di transazione che verrà predisposto nei termini sopra riportati.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 02-10-23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 02-10-23

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-23 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 29-09-23

Segretario Generale
Morosi Sergio